

## Assicurazione Multigaranzia Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.  **ITALIANA  
ASSICURAZIONI**

### Prodotto Casa e Famiglia – Al coperto

Ed. 01/2019 (ultimo aggiornamento disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia

Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it) -

E-mail: [benvenutinitaliana@italiana.it](mailto:benvenutinitaliana@italiana.it) - Posta Elettronica Certificata (PEC): [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it)

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 601 milioni di euro, di cui 58 milioni di euro relativi al capitale sociale e 543 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 340,9 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 153,4 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 912,1 milioni di euro;
- solvency ratio: 267,60%.

Al contratto si applica la legge italiana.





## Che cosa è assicurato?

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia si articola nelle seguenti opzioni:

- ✓ **Garanzia Capofamiglia:** assicura la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione. Comprende, ad esempio, la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti dalla conduzione dei locali, inclusa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dei locali stessi; derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge; derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante; derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici, subiti dai collaboratori familiari.
- ✓ **Garanzia Conduzione dell'abitazione:** assicura la responsabilità civile per fatti inerenti la conduzione dell'abitazione, inclusa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dei locali stessi.
- ✓ **Garanzia Vita privata:** assicura la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione. Comprende ad esempio, la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge; derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante; derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici; subiti dagli addetti dai collaboratori familiari.
- ✓ **Garanzia Proprietà di fabbricati:** assicura la responsabilità civile che deriva dall'essere proprietario di un fabbricato. Comprende, ad esempio, la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o occlusione di impianti idrici.

L'assicurazione è prestata entro i limiti dei massimali concordati con il Contraente.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione garanzia R.C.

È possibile escludere dalla copertura i figli minorenni e gli animali domestici, ottenendo una riduzione sul premio.

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO

La garanzia copre la responsabilità civile dell'assicurato nella sua veste di proprietario degli arredi domestici di un'abitazione ceduta in locazione. Come nella copertura per la Responsabilità civile da proprietà del fabbricato, anche in questo sono coperti i danni all'inquilino, che rientra quindi fra i soggetti terzi.

### SEZIONE TUTELA LEGALE

**Garanzia Silver:** assicura l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Tali oneri sono: 1) spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; 2) indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'organismo di mediazione (solo qualora la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge); 3) spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato; 4) onorari per l'intervento di periti e di consulenti tecnici di ufficio o di parte; 5) spese di giustizia e processuali.

**Garanzia Silver** prevede la copertura nei seguenti casi:

- ✓ difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni;
- ✓ difesa penale per delitti dolosi. La copertura opera purché gli Assicurati vengano assolti, vi sia stata derubricazione del reato da doloso a colposo, vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- ✓ richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi;



- ✓ richiesta di risarcimento danni conseguente ad incidente stradali nei quali gli Assicurati siano coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli.

**Garanzia Gold:** presta le stesse garanzie nelle medesime modalità previste dalla Garanzia Silver. La copertura della Garanzia Gold è prestata negli stessi casi previsti dalla Garanzia Silver nonché nei seguenti:

- ✓ vertenze contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte sempreché il valore in lite sia superiore a € 100 e inferiore a € 52.000;
- ✓ richieste di risarcimento danni alla persona o alle cose di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi;
- ✓ vertenze con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- ✓ vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- ✓ vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali degli immobili assicurati;
- ✓ ricorsi da parte del Contraente per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili assicurati. Sono escluse le vertenze tra condòmini e quelle relative alle spese condominiali;
- ✓ opposizioni al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma quale sanzione amministrativa di importo non inferiore a € 200. Non opera per sanzioni amministrative relative al fabbricato, al lavoro dipendente, alla circolazione stradale o alla proprietà di veicoli;
- ✓ ricorsi per separazione consensuale tra coniugi e successive domande di divorzio avvenuti nelle modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione;
- ✓ istanze di interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto o di revoca di tali provvedimenti; di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.

L'assicurazione è prestata entro i limiti dei massimali concordati con il Contraente.

#### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

##### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste.

##### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzia Lavoro dipendente Silver	Abbinabile esclusivamente alla Garanzia Silver. Opera per alcune tipologie di controversie derivanti dall'essere un lavoratore dipendente.
Garanzia Lavoro dipendente Gold	Abbinabile esclusivamente alla Garanzia Gold. Opera sia per le controversie previste dalla Garanzia Lavoro dipendente Silver che per altre tipologie derivanti dall'essere un lavoratore dipendente.
Garanzia Web@ctive	Abbinabile esclusivamente alla Garanzia Gold. Opera per controversie derivanti dall'uso del WEB.
Garanzia Controversie con locatari	Abbinabile esclusivamente alla Garanzia Gold. Opera per controversie derivanti dall'essere proprietario di un'abitazione data in locazione.



#### Che cosa NON è assicurato?

##### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base e nelle Condizioni Facoltative non vengono indennizzati. Alcune delle esclusioni riportate sono in parte ricomprese negli articoli che



descrivono che cosa è assicurato.

✘ **ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE**

Non è compresa la responsabilità per danni:

1. derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'Assicurato;
2. conseguenti a furto;
3. conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione. Sono considerati cose in consegna o custodia, e pertanto esclusi, anche i beni mobili e immobili detenuti in locazione o in comodato;
4. conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
5. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto, o di prodotti contenenti amianto;
6. provocati da animali diversi da animali domestici;
7. derivanti da inquinamento ambientale;
8. derivanti dalla proprietà di beni immobili.

✘ **ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA CAPOFAMIGLIA" E PER LA GRANZIA VITA PRIVATA**

L'assicurazione non comprende:

1. la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri);
2. la responsabilità per danni inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani.

✘ **ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI"**

L'assicurazione non comprende la responsabilità per danni da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o ad Occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato.

Sono comunque esclusi i danni:

- causati da umidità e stillicidio;
- derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
- derivanti da rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione;
- derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrato ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato.

## **SEZIONE TUTELA LEGALE**

✘ Le garanzie non sono valide per:

1. vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
2. vertenze in materia fiscale e amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
3. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
5. vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori o relativi a turbativa d'asta o normativa antitrust;
6. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
7. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o veicoli che



- viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
8. fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
  9. fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
  10. qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
  11. controversie relative alla compravendita e permuta di immobili;
  12. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo di immobili, comprese le controversie inerenti contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
  13. controversie derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria;
  14. l'adesione ad azioni di classe (class action);
  15. la difesa penale per abuso di minori;
  16. controversie di natura contrattuale con la Società e/o ARAG.
- ✘ La Società non assume il pagamento di spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di procedura penale).
  - ✘ La garanzia facoltativa acquistabile con premio aggiuntivo **Controversie con locatari** non prevede la copertura riguardante le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso sono escluse le azioni di recupero dei canoni ai sensi dell'Art. 664 del Codice di Procedura Civile. Le coperture di questa garanzia non valgono inoltre per 1) le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi; 2) l'intimazione di licenza per finita locazione; 3) controversie tra comproprietari; 4) compravendita e permuta del fabbricato.



### Ci sono limiti di copertura?

#### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento.


	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
Tutte le garanzie della sezione (se non diversamente precisato)	---	---	Massimale
<b>GARANZIA CAPOFAMIGLIA</b>			
Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per Perdite pecuniarie)	euro 500	---	euro 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
Danni a cose provocati da cani	euro 50 (la franchigia non opera se il cane è iscritto all'anagrafe canina)	---	---
Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa



Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	30% del massimale per sinistro
<b>GARANZIA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE</b>			
Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	30% del massimale per sinistro
<b>GARANZIA VITA PRIVATA</b>			
Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per Perdite pecuniarie)	euro 500	---	euro 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
Danni a cose provocati da cani	euro 50 (la franchigia non opera se il cane è iscritto all'anagrafe canina)	---	---
<b>GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI</b>			
Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	30% del massimale per sinistro
Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Danni derivanti da spargimento di acqua	euro 50	---	euro 30.000 per sinistro
<b>GARANZIA R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO</b>			
Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	30% del massimale per sinistro
<b>GARANZIA R.C. DEL BED &amp; BREAKFAST</b>			
Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	30% del massimale per sinistro
<b>GARANZIA CONDUZIONE DEL LOCATARIO</b>			
Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	30% del massimale per sinistro




<b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b>			
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento			
	Franchigia €	Scoperto	Limite di indennizzo
Tutte le garanzie della sezione (se non diversamente precisato)	---	---	Massimale per sinistro e massimale per anno
<b>GARANZIA SILVER</b> <b>GARANZIA GOLD</b>			
Difesa penale per delitti dolosi - anticipo delle spese legali in attesa della definizione del giudizio	---	---	euro 5.000 per sinistro
<b>GARANZIA LAVORO DIPENDENTE SILVER</b> <b>GARANZIA LAVORO DIPENDENTE GOLD</b>			
Difesa penale per delitti dolosi - anticipo delle spese legali in attesa della definizione del giudizio	---	---	euro 5.000 per sinistro
<b>CONTROVERSIE CON LOCATARI</b>			
Azioni di sfratto	euro 200	---	euro 2.000 per sinistro

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	
Cosa fare in caso di sinistro?	<b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione all'Agenzia a cui è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non prevista
	<b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del



	Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
<b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b>	
Cosa fare in caso di sinistro?	<b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione all'Agenzia a cui è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La gestione del sinistro è demandata ad ARAG ASSICURAZIONI SE. L'assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG utilizzando le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ inviando una mail per nuove denunce di sinistro alla casella: <a href="mailto:denunce@arag.it">denunce@arag.it</a></li> <li>➤ inviando un fax per nuove denunce di sinistro al numero: 045.8290557</li> <li>➤ inviando una mail per successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro alla casella: <a href="mailto:denunce@arag.it">denunce@arag.it</a></li> <li>➤ inviando un fax per successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro al numero: 045.8290449</li> </ul>
	<b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
Premio	È possibile scegliere di indicizzare il premio, in tal caso si fa riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il premio può essere pagato o in un'unica soluzione o in più rate. In caso di frazionamento diverso da annuale le rate vanno pagate alle scadenze stabilite con una tolleranza di quindici giorni. Il premio è comprensivo di imposte.
Rimborso	Secondo quanto disposto dall'art. 1896 del Codice Civile, se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l'inizio di efficacia dello stesso, il contratto





	si scioglie, ma Italiana Assicurazioni può richiedere il pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non sia stata comunicata. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti il contratto si scioglie e l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.
--	---



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



### Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Se l'assicurazione è connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento e il premio è stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto con rimborso della parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a persone fisiche o giuridiche che siano proprietari o locatari di immobili adibiti a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.  
Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate a specifiche esigenze.



### Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 28,09% dei premi contabilizzati.

Riguardo esclusivamente le polizze connesse a mutui e finanziamenti, si precisa che, sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi medi è pari a euro 66, di cui euro 47 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 70,48% dei costi.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati per iscritto a: - Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – E-mail: <a href="mailto:benvenutinitaliana@italiana.it">benvenutinitaliana@italiana.it</a> La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano
---------------------------	---



	La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet <a href="http://www.italiana.it">www.italiana.it</a>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma,</li> <li>- via fax 06.42133353 oppure 06/42133745</li> <li>- via pec all'indirizzo <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></li> </ul> corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo. Info su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<b>Arbitrato:</b> per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. <b>Commissione di Garanzia dell'Assicurato:</b> gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo <a href="mailto:commissione.garanziaassicurato@italiana.it">commissione.garanziaassicurato@italiana.it</a> oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito <a href="http://www.italiana.it">www.italiana.it</a> <b>Liti transfrontaliere:</b> In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.**



**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

